

## IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PERSONALE DEL CREDITO

Il 20 dicembre 2013 è stato firmato l'accordo per l'adeguamento del Fondo di solidarietà alle disposizioni della c.d. Legge Fornero di Riforma del Mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012).

L'accordo è stato recepito con decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014), di cui proponiamo di seguito una sintesi anche alla luce delle Circolari INPS n. 90 del 06/05/2015 e n. 101 del 21/05/2015.


IL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEL PERSONALE DEL CREDITO è l'ammortizzatore sociale operante nel settore del Credito - comparto non coperto dal sistema della Cassa integrazione guadagni - "nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o lavoro". Il Fondo è istituito presso l'INPS, del quale rappresenta una gestione.

Il Fondo prevede l'erogazione di

1. **PRESTAZIONI ORDINARIE**
2. **PRESTAZIONI STRAORDINARIE**
3. **PRESTAZIONI** erogate dalla **SEZIONE EMERGENZIALE**

come sintetizzato dallo schema che segue.

L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle **procedure contrattuali** previste e alla condizione che le stesse si concludano con un **accordo sindacale** (aziendale o di gruppo).



\* In attesa di completa definizione

# 1. LE PRESTAZIONI ORDINARIE

In via ordinaria il Fondo realizza il finanziamento di:

- **programmi formativi** di riconversione o riqualificazione professionale;
- specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da **riduzione o sospensione dell'attività lavorativa**.

## 1.1. RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

### 1.1.1 ASSEGNO ORDINARIO

Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, il Fondo eroga ai lavoratori un **assegno ordinario** per il sostegno del reddito calcolato nella misura del **60% della retribuzione lorda mensile** che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con i seguenti **massimali** in vigore per il **2015**:

|                           |   |                          |
|---------------------------|---|--------------------------|
| € 1.154,85 lordi mensili, | se la retribuzione lorda mensile è inferiore a  | € 2.126,33               |
| € 1.331,11 lordi mensili, | se la retribuzione lorda mensile è compresa tra | € 2.126,33 ed € 3.361,21 |
| € 1.681,62 lordi mensili, | se la retribuzione lorda mensile è superiore a  | € 3.361,21               |

Gli **importi** sono **rivalutati annualmente** con i criteri e nelle misure in atto per la Cassa integrazione guadagni per l'industria.

L'assegno ordinario **non è soggetto a trattenute previdenziali**, ma **solo a trattenute IRPEF**.

Il **Fondo** provvede a versare la **contribuzione previdenziale** commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, determinata sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

## UNA NOVITÀ DALL'ACCORDO DEL 20 DICEMBRE 2013: LA POSSIBILITÀ DI INTERVENTO DELL'ASPI

L'accordo contempla l'ipotesi di applicazione della norma prevista dal comma 17 dell'art. 3 della Legge 92/2012 che (in via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015, per un massimo 90 giorni in un biennio, e nel limite delle risorse pubbliche destinate a tale misura) consente l'erogazione dell'indennità ASpI1 - generalmente riservata ai casi di disoccupazione involontaria - a lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.

In tali casi verrebbe corrisposto (oltre all'ASpI) un assegno ordinario ridotto, ma di importo tale da garantire comunque il trattamento complessivo citato (60% con massimali): l'intervento integrativo a carico del Fondo sarebbe pari almeno al 20% dell'importo dell'indennità stessa.

#### ESEMPIO:

Per retribuzione mensile € 2.000:  
Assegno ordinario € 1.154,85 (importo soglia)  
Indennità NASpI € 1.097,50 (v. tabella a lato)  
La differenza di € 57,35 essendo inferiore al 20% della NASpI (€ 219,50) verrebbe aumentata a tale importo.  
Trattamento economico complessivo:  
€ 1.154,85 + € 219,50 = € 1.374,35

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| retribuzione mensile fino a € 1.195*  | 75% della retribuzione  | massimale € 1.300* |
| Retribuzione mensile superiore € 1.195  | 75% di € 1.195 (= € 896,25) +<br>25% della differenza tra retribuzione mensile ed € 1.195 |                    |
| * Importo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente |   |                    |

## DURATA - VOLONTARIETÀ

L'accordo del 20 dicembre 2013 aveva stabilito che le riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa non potessero essere superiori complessivamente a 24 mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, con la possibilità che accordi aziendali o di gruppo prevedessero ulteriori periodi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa fino ad un massimo complessivo di 36 mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo.

Il decreto interministeriale fa inoltre riferimento alla previsione contenuta nella Legge n. 92/2012 secondo cui **la durata non può essere "superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile"**.

**Non è stabilita la volontarietà** dei lavoratori interessati, che tuttavia **può essere prevista dagli accordi** aziendali o di gruppo.

<sup>1</sup> L'ASpI, introdotta dalla Legge n. 92/2012, è stata sostituita dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

## 1.1.2 CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVI

I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, nell'ambito dei quali viene definita una diminuzione dell'orario di lavoro finalizzata:

- a **mantenere l'occupazione** in caso di crisi aziendale e quindi ad evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà interna o **difensivi**);
- **favorire nuove assunzioni** attraverso una contestuale e programmata riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà esterna o **espansivi**).

L'accordo del 20 dicembre 2013 (e il successivo decreto interministeriale) contengono un riferimento alla solidarietà intergenerazionale rappresentata dai **contratti di solidarietà espansivi**, prevedendo anche la possibilità che gli stessi siano finanziati da enti bilaterali nazionali del settore del credito (Enbicredito).

Nei contratti di solidarietà **espansivi** il lavoratore che subisce una decurtazione della retribuzione per la riduzione dell'orario di lavoro non viene penalizzato sul piano contributivo e previdenziale in quanto l'**INPS** interviene attraverso **contributi figurativi**.

La legge non prevede invece ulteriori integrazioni per la retribuzione persa (come al contrario avviene nel caso dei contratti di solidarietà difensivi).

Un **contributo annuo di € 2.500** è previsto da parte del **Fondo per l'occupazione**, costituito a seguito dell'accordo di rinnovo del CCNL ABI 19 gennaio 2012<sup>2</sup>.


I contratti di solidarietà **espansivi** rappresentano uno **strumento** di indubbio interesse (sia ai fini della promozione di **nuova occupazione**, sia per offrire una risposta a coloro che a seguito della **Riforma delle pensioni Monti-Fornero** hanno subito **l'allungamento della propria vita lavorativa**) al quale tuttavia al momento non è ancora possibile fare ricorso in assenza delle disposizioni attuative.

## DURATA - VOLONTARIETÀ

Le aziende potranno farvi ricorso per una **durata massima di 48 mesi**.

È previsto l'assenso dei lavoratori interessati.

## RIEPILOGANDO: LE PRESTAZIONI ORDINARIE DEL FONDO IN SINTESI:



\* In attesa di completa definizione

## 2. LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE

In via straordinaria le prestazioni consistono nell'erogazione di un trattamento economico definito **assegno straordinario** per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di erogazione della pensione e nel versamento della contribuzione correlata per un **limite massimo di 60 mesi**<sup>3</sup>.

Si tratta quindi di una forma di **accompagnamento alla pensione** da cui ha tratto origine la definizione di "Fondo esodi" spesso attribuita al Fondo di solidarietà.

<sup>2</sup> L'accordo di rinnovo del CCNL ABI 31 marzo 2015 ha introdotto la possibilità che l'utilizzo del F.O.C. sia rivolto anche a misure di sostegno alla solidarietà espansiva.

<sup>3</sup> Unica eccezione al limite dei 60 mesi si potrà realizzare nei confronti di coloro per i quali alla data del 4 dicembre 2011 era previsto l'accesso al Fondo in virtù di accordi già sottoscritti. È stata infatti stabilita la permanenza nel Fondo fino al 62° anno di età.

## 2.1. ASSEGNO STRAORDINARIO

La prestazione netta è equivalente all'importo netto del trattamento pensionistico spettante con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante: in altri termini l'assegno straordinario erogato è pari all'**importo netto della pensione che il lavoratore avrebbe percepito maturando i contributi necessari al raggiungimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia**.

Per i lavoratori il cui trattamento pensionistico sino al 31 dicembre 2011 è calcolato integralmente con il sistema retributivo, tale importo è **ridotto** secondo le seguenti percentuali:

|              |   |                 |
|--------------|---|-----------------|
| – <b>8%</b>  | se la retribuzione annua lorda è inferiore o pari a | <b>€ 38.000</b> |
| – <b>11%</b> | se la retribuzione annua lorda è superiore a        | <b>€ 38.000</b> |

Tali riduzioni si applicano alle quote di trattamento derivanti dalle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012; non si applicano ai lavoratori con accesso al Fondo per accordi aziendali precedenti l'8 luglio 2011.

L'assegno straordinario è **interamente a carico dell'azienda**, così come la contribuzione pensionistica per gli anni mancanti.<sup>4</sup>

L'assegno straordinario è liquidato con **decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro** (fatti salvi i tempi tecnici per la liquidazione da parte dell'INPS), ed è erogato per **13 mensilità**.

Il lavoratore ha l'onere di presentare in tempo utile la **domanda di pensione**, non essendo prevista la trasformazione automatica dell'assegno straordinario in pensione.

Gli assegni straordinari sono prestazioni "dirette" e **non sono reversibili**. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno straordinario.

È possibile per il lavoratore chiedere l'erogazione dell'assegno in un'**unica soluzione**: in tal caso la misura sarà pari al **60% del valore attuale** (calcolato secondo il tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di liquidazione della prestazione) di quanto sarebbe spettato se l'erogazione fosse avvenuta in forma rateale. Dalla base di calcolo è **dedotta la contribuzione previdenziale**, che in questo caso non viene versata all'INPS.

## CUMULABILITÀ DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO CON REDDITI DERIVANTI DA ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA

### ATTIVITÀ IN CONCORRENZA:

Redditi da **lavoro dipendente o autonomo** derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgono attività in concorrenza<sup>5</sup> con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato

L'assegno straordinario è **incompatibile**, pertanto per i periodi di svolgimento di tali attività cessa sia l'erogazione dell'assegno sia il versamento della contribuzione.

### ATTIVITÀ NON IN CONCORRENZA:

#### • **Lavoro dipendente:**

Redditi da lavoro dipendente non in concorrenza

L'assegno straordinario è **cumulabile entro il limite massimo** dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno stesso.

Ai fini della contribuzione correlata, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione del versamento dovuto.

<sup>4</sup> Non è escluso che in futuro l'ASpI eroghi parte della prestazione (sempreché l'indennità ASpI possa essere corrisposta anche **nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, concordata nel rispetto di accordi collettivi**: v. Dichiarazione delle Parti del Verbale di accordo 20 dicembre 2013).

<sup>5</sup> Per esempio, banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi d'investimento,

• **Lavoro autonomo:**

Redditi da lavoro autonomo non in concorrenza

L'assegno straordinario è **cumulabile** nella misura corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

**ESEMPIO**

|   |              |                    |
|---|--------------|--------------------|
| Misura dell'assegno mensile                 | € 1.800,00   | -                  |
| Trattamento minimo di pensione mensile 2015 | € 502,38     | =                  |
|   | € 1.297,62   |                    |
| 50% di € 1.297,62                           | = € 648,81   |                    |
| € 502,38 + € 648,81                         | = € 1.151,19 | (limite di cumulo) |

La quota di assegno che supera questo limite (nell'esempio € 1.800 – € 1.151,19 = € 648,81) viene trattenuta per i mesi di svolgimento dell'attività di lavoro. L'importo della trattenuta non può comunque essere maggiore del reddito prodotto.

Sussiste l'obbligo di dare tempestiva **comunicazione** dell'instaurazione di rapporti di lavoro (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.) **all'azienda** esodante e **al Fondo**, tramite l'INPS.

### REGIME FISCALE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO

Gli assegni straordinari, erogati sia in forma rateale sia in unica soluzione, sono soggetti al regime della **tassazione separata**, con l'utilizzo dell'aliquota TFR.


Il lavoratore in esodo non può beneficiare di detrazioni fiscali (a meno che non percepisca altri redditi validi ai fini IRPEF).

In compenso, l'**esodato** che non percepisca redditi personali (escluso l'assegno) superiori al limite annuo di € 2.840,51, può essere **assunto fiscalmente a carico dal coniuge**, il quale potrà usufruire delle detrazioni per esempio per spese mediche (per gli interessi passivi dei mutui è necessario che il mutuo sia intestato ad entrambi i coniugi).

### ISCRIZIONE AL SINDACATO

I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario possono mantenere l'iscrizione alla FISAC indicando nella sezione apposita del modello INPS per la domanda dell'assegno (cod. AP88) l'indicazione **1B FISAC CGIL**.

### RIEPILOGANDO: LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL FONDO IN SINTESI:



## 3. SEZIONE EMERGENZIALE

La sezione emergenziale ha lo scopo di tutelare le lavoratrici e i lavoratori non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie e che si trovano in condizione di disoccupazione involontaria.

Il Fondo prevede:

- all'erogazione, per un **massimo di 24 mesi**, di un **assegno per il sostegno del reddito** ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
- al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore degli stessi lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale.

### 3.1. ASSEGNO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO

L'**assegno** viene erogato ad **integrazione del trattamento di disoccupazione previsto dalla legge**, fino al raggiungimento delle seguenti misure percentuali rispetto alla retribuzione lorda mensile, e nel rispetto dei relativi **massimali** (importi validi per il 2015, soggetti annualmente a rivalutazione):

|            |                                    |   |  |
|------------|------------------------------------|---|--|
| <b>80%</b> | con massimale di € <b>2.378,58</b> | se la retribuzione lorda annua è inferiore a  | € <b>40.639,17</b>                       |
| <b>70%</b> | con massimale di € <b>2.679,45</b> | se la retribuzione lorda annua è compresa tra | € <b>40.639,17</b> ed € <b>53.471,79</b> |
| <b>60%</b> | con massimale di € <b>3.750,21</b> | se la retribuzione lorda annua è superiore a  | € <b>53.471,79</b>                       |

Le prestazioni della sezione emergenziale sono **per metà a carico del datore di lavoro**.


Il decreto interministeriale non ha più previsto l'incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati titolari di assegno emergenziale, consistente nel riconoscimento all'azienda che assuma a tempo indeterminato il lavoratore, del trattamento residuo che sarebbe spettato al lavoratore stesso<sup>6</sup>. Solo per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2014 il datore di lavoro continuerà invece a fruire del beneficio<sup>7</sup>.

L'assegno è soggetto al **prelievo contributivo del 5,84%** e alle **trattenute IRPEF**.

Nei periodi di percezione da parte del lavoratore dell'indennità ASpl (NASpi) la **contribuzione previdenziale** è esclusivamente quella prevista dalla normativa di legge in materia (*contribuzione figurativa rapportata alla retribuzione utilizzata come base di calcolo per la NASpi entro il seguente limite: massimale NASpi X 1,4; per il 2015: € 1.300 X 1,4 = € 1.820*).

Per i restanti periodi non coperti dalla NASpi provvede il Fondo al versamento della contribuzione correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore.

## RIEPILOGANDO: LE PRESTAZIONI DELLA SEZIONE EMERGENZIALE DEL FONDO IN SINTESI:



## IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ: PARTE ORDINARIA E SEZIONE EMERGENZIALE

Come già precisato, **l'onere per il ricorso alle prestazioni straordinarie è totalmente a carico delle aziende**.

Le **parte ordinaria** e la **sezione emergenziale** sono finanziate attraverso un **contributo ordinario** calcolato in percentuale sull'**imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori** dipendenti con contratto a tempo **indeterminato**. La **percentuale** (originariamente pari allo 0,50%) è stata variata dall'accordo del 20 dicembre 2013 e ridotta allo **0,20%** (di cui **2/3** a carico dell'**azienda**, e **1/3** - pari allo 0,067% - a carico di ciascun lavoratore, secondo la ripartizione stabilita dalla Legge Fornero<sup>8</sup>).

Il versamento del contributo ordinario che era stato **sospeso** dal 2008 è **ripreso nel mese di maggio 2015**: essendo in realtà dovuto **da luglio 2014** nei prossimi mesi verranno recuperate anche le **contribuzioni arretrate**.

### CONTRIBUTI AGGIUNTIVI IN CASO DI RICORSO ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO

In caso di **fruizione** delle prestazioni connesse ai casi di **riduzione o sospensione dell'attività lavorativa** è previsto da parte delle **aziende** interessate un **contributo addizionale** almeno pari all'**1,50%** delle retribuzioni perse (attualmente 1,50%).

In caso di ricorso alla **sezione emergenziale** è previsto che le aziende interessate versino un **contributo** pari alla **metà delle prestazioni erogate dal Fondo**.

### Destinazione delle risorse della parte ordinaria

Le risorse sono ripartite in percentuale come segue:

- **65%** per il finanziamento di **programmi formativi**
- **15%** per le prestazioni relative a **riduzione o sospensione dell'attività lavorativa**
- **20%** per la **sezione emergenziale**

### Accesso alle risorse della parte ordinaria

Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa vige un meccanismo solidaristico, in quanto ciascuna azienda può attingere al Fondo per un importo pari al doppio dei contributi ordinari versati, al netto delle somme già utilizzate per finalità formative<sup>9</sup>.

10 giugno 2015

FISAC CGIL Alessandria

<sup>6</sup> Per far fronte a questa limitazione l'accordo di rinnovo del CCNL ABI 31 marzo 2015 ha previsto "l'eventualità che il F.O.C, svolga una funzione supplente del Fondo di solidarietà rispetto alla possibilità di riconoscere all'azienda che assuma il lavoratore della Sezione emergenziale il contributo «residuo», salvo che non possa operarsi direttamente tramite il Fondo di solidarietà".

<sup>7</sup> Circolare INPS n. 90 del 6 maggio 2015

<sup>8</sup> La ripartizione precedente prevedeva lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori (quindi 3/4 e 1/4).

<sup>9</sup> Circolare INPS 8 novembre 2011, n. 144